

**ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**

**Ill.mo Sig. PRESIDENTE**

**Istanza cautelare ai sensi dell'art.40 della legge n.87/1953**

per

la dott.ssa Cristina Piazza, in qualità di **Giudice di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bologna**, con sede in Bologna alla via Farini n.1, indirizzo pec [gdp.bologna@giustiziacert.it](mailto:gdp.bologna@giustiziacert.it) e [depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.gdp.bologna@giustiziacert.it), con la difesa tecnica degli avv.ti Vincenzo De Michele e Francesco Visco

**nei confronti di**

**Governo italiano**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*,

**Ministero della giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*,

**Camera dei Deputati**, in persona del Presidente *pro tempore*,

**Senato della Repubblica**, in persona del Presidente *pro tempore*

GIUDIZIO: **n.2/2022** registro conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

UDIENZA in camera di consiglio: **25 maggio 2022**

\*\*\*\*

1. Codesta Ecc.ma Corte con avviso del 25 gennaio 2022 ha comunicato la fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 25 maggio 2022 della fase di ammissibilità del ricorso n.2/2022 per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla scrivente giudice di pace in data 10 gennaio 2022.

Come perfettamente sintetizzato nella motivazione del ricorso, la scrivente giudice di pace ha chiesto alla Corte l'autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116 e, in particolare, dell'art.29, riformulato integralmente dall'art.1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021 n.234.

2. Con la presente istanza la ricorrente chiede la tutela cautelare di sospensione, ai sensi dell'art.40 della legge n.87/1053, del novellato art.29, commi 5 e 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116, nonché dell'art.21, commi 3-6, dello stesso decreto.

3. Preliminarmente, come è noto, l'ordinanza del 25 ottobre 2017 n.225 di codesta Ecc.ma Corte ha dato risposta affermativa all'interrogativo se il Giudice delle leggi possa disporre la sospensione dell'atto impugnato nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

4. Nella citata ordinanza la Corte ha evidenziato che la disponibilità di misure cautelari assolve alla necessità che il provvedimento finale del giudice intervenga *re adhuc integra* e consenta la soddisfazione dell'interesse protetto, sicché la tutela cautelare è strumentale all'effettività della



tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata, essa è necessaria e deve essere effettiva. Pertanto, la Corte ha evidenziato che anche nei conflitti tra poteri dello Stato può porsi la necessità di assicurare in tempi brevi una protezione interinale alle attribuzioni della parte ricorrente, applicando analogicamente anche a questi giudizi l'art.40 della legge n. 87 del 1953.

5. La Corte ha ammesso in via eccezionale, come è stato richiesto nel procedimento principale, il conflitto di attribuzione nei confronti degli atti legislativi, quando questi comprimano diritti fondamentali, incidano sulla materia costituzionale o sull'ordine costituzionale delle competenze oppure determinino modificazioni irreversibili o insanabili dei rapporti giuridici (cfr. Corte cost. 161/1995; 457/1999; 221/2002; 273/2017).

6. Secondo la relazione (a pag. 40) sull'amministrazione della giustizia nel 2021 del Primo Presidente della Cassazione, pubblicata il 21 gennaio 2022, interessati alla nuova disciplina introdotta dalla legge finanziaria sono n.4770 magistrati onorari in organico, di cui n.1124 giudici di pace (tra cui questo giudice), n.1969 giudici onorari di Tribunale e n.1677 viceprocuratori onorari.

7. Di seguito viene delineato il percorso amministrativo creato dal nuovo testo dell'art.29 del d.lgs. n.116/2017 per costringere questa giudice, e altri 4769 magistrati onorari attualmente in servizio e già in servizio alla data del 15 agosto 2017 di entrata in vigore del predetto decreto legislativo:

a) a rinunciare automaticamente ai propri diritti garantiti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte sull'inderogabilità del tipo negoziale, nonchè dal diritto dell'Unione e dalla sentenza UX della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 (comma 5), pur di partecipare ad una procedura valutativa (commi 1, 3, 4, 6 e 7) che le consenta, ottenuta auspicabilmente la conferma nell'incarico giurisdizionale fino al 70° anno di età, di essere immessa in un ruolo ad esaurimento di giudice di pace con retribuzione di assistente amministrativo, senza tutela di inamovibilità del rapporto di pubblico impiego essendo assoggettata alla revoca discrezionale da parte del CSM;

b) oppure, nel caso di mancato superamento della procedura di conferma (commi 1, 2, 3 e 4), a rinunciare per sempre a svolgere l'attività giurisdizionale e professionale di giudice di pace, per avere in cambio un risarcimento dei danni pari ad € 1.500 - € 2.500 all'anno per ogni anno di servizio in relazione al numero di udienze svolte nell'anno, fino ad un massimo di € 50.000, e rinunciando così automaticamente ai propri diritti, in particolare a quelli previdenziali, garantiti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte sull'inderogabilità del tipo negoziale, nonchè dal diritto dell'Unione e dalla sentenza UX della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 (comma 5) e ulteriori rispetto al risarcimento dei danni quantificati nella misura prevista dal comma 2;



c) oppure, nel caso di mancata presentazione della domanda di conferma (comma 9), a rinunciare per sempre a svolgere l'attività giurisdizionale e professionale di giudice di pace, per avere in cambio un risarcimento dei danni pari ad € 1.500 - € 2.500 all'anno per ogni anno di servizio in relazione al numero di udienze svolte nell'anno, fino ad un massimo di € 50.000, e rinunciando così automaticamente ai propri diritti, in particolare a quelli previdenziali, garantiti dalla Costituzione e dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte sull'inderogabilità del tipo negoziale, nonché dal diritto dell'Unione e dalla sentenza UX della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 (comma 5) e ulteriori rispetto al risarcimento dei danni quantificati nella misura prevista dal comma 2.

8. Entro il 1° marzo 2022 (cioè entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, che decorre dal 1° gennaio 2022), le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative saranno determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura (comma 4, 7° periodo). Con tale decreto saranno fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalità di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonché alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19 (comma 4, 8° periodo).

9. Dopo il decreto ministeriale di cui innanzi, il Consiglio superiore della magistratura procederà con delibera (comma 3), che sarà adottata verosimilmente entro il mese di marzo 2022, ad indire la prima delle tre procedure valutative con cadenza annuale per l'anno 2022, a cui la scrivente giudice di pace, che compirà il 26 marzo 2022 venti anni di ininterrotto servizio come magistrato onorario, potrebbe scegliere di partecipare presentando la domanda di conferma (commi 1, 3 e 4) o di non partecipare non presentando la domanda di conferma (comma 9).

10. Pertanto, nel termine massimo di fine aprile – inizi di maggio 2022 questa giudice e altri 4.769 magistrati onorari dovranno decidere:

a) se presentare la domanda di partecipazione alla procedura valutativa per la conferma dell'incarico di giudice di pace, nonostante la già avvenuta conferma (per tutti i 4.770 magistrati onorari, compresa la scrivente) fino al 31 maggio 2024 con D.M. del 28 maggio 2021, rinunciando, con la presentazione della domanda, a tutti i diritti garantiti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione per il servizio svolto come magistrati onorari e rinunciando, altresì, la scrivente giudice anche a proseguire nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che quei diritti mira a garantire con l'indipendenza e l'inamovibilità di sé stessa e di altri 4.769 magistrati onorari in



identiche condizioni; oppure

b) se rinunciare a presentare la domanda di partecipazione alla procedura valutativa per la conferma dell'incarico di giudice di pace, per accettare un risarcimento dei danni pari ad € 1.500 - € 2.500 all'anno per ogni anno di servizio in relazione al numero di udienze svolte nell'anno, fino ad un massimo di € 50.000, rinunciando, altresì, a tutti i suoi diritti garantiti dal diritto dell'Unione per il servizio svolto come giudice di pace, compresa la copertura contributiva del rapporto di lavoro e la continuità del servizio giurisdizionale che cesserebbe immediatamente con la perdita definitiva del posto di lavoro, così venendo meno anche la situazione soggettiva di potere giudiziario come organo giurisdizionale in servizio per proseguire nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

11. Pertanto, soltanto nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte vorrà adottare, con ordinanza motivata e sussistendo gravi motivi, la sospensione cautelare dell'art.29, commi 5 e 9, d.lgs. n.116/2017 questa giudice potrà proseguire nella situazione soggettiva di ricorrente sia nell'attuale fase di ammissibilità sia in quella (eventuale, ma auspicata) di merito davanti a codesta Ecc.ma Corte nel presente giudizio di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per garantire a sé stessa e ad altri 4.769 magistrati onorari in identiche condizioni i diritti di indipendenza e inamovibilità della funzione giurisdizionale tutelati dalla Costituzione nazionale e dal diritto dell'Unione.

12. Non è dato comprendere il motivo in base al quale questa giudice di pace, già vincitrice del concorso pubblico previsto dalla legge n.374/91 per l'accesso all'Ufficio del Giudice di pace (cfr. G.U. – serie generale concorsi n.95/1998), dopo aver superato il tirocinio semestrale, con valutazione finale, successivamente al concorso, oltre numerose “procedure di conferma” quadriennali e risultando già confermata da delibera del CSM e decreto del Ministero della giustizia del 28 maggio 2021 (v. **allegato 2** al ricorso) sino al 31 maggio 2024, debba essere sottoposta a nuova valutazione da parte del Presidente del Tribunale di Bologna o da un suo delegato e degli altri due membri della Commissione valutatrice nominati ai sensi dell'art.29, comma 4, 3° periodo, del d.lgs. n.116/2017.

13. Il Presidente del Tribunale di Bologna, il Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Bologna, il CSM e il Ministro della giustizia hanno già valutato questa giudice di pace idonea all'incarico giurisdizionale nell'ambito della procedura di conferma per il 2° quadriennio dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2024, ai sensi dell'art.29, comma 2, d.lgs. n.116/2017, norma abrogata dall'art.1, comma 629, lettera a), della legge n.234/2021 per essere sostituita da un nuovo art.29 d.lgs. n.116/2017.

14. Come precisato nel ricorso, lo stesso CSM, visto l'emendamento contenuto nella legge di




bilancio per il 2022 e poi approvato dalle Camere nell'art.1, commi 629 ss., della legge n.234/2021, formulato dall'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, con parere espresso in data 22 dicembre 2021, pur manifestando contrarietà alla "stabilizzazione" dei magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017, ha censurato integralmente la (allora) emananda nuova disciplina, ritenendola contraria al diritto dell'Unione sulla base della lettera di messa in mora del 15 luglio 2021 della Commissione europea.

15. Se codesta Ecc.ma Corte non accogliesse la tutela cautelare richiesta con la sospensione dell'art.29, commi 5 e 9, del d.lgs. n. 116/2017, a parte la già inaudita situazione in cui si troverebbe la ricorrente nel dover rinunciare, comunque, e per legge, forse già entro fine marzo 2022, ai suoi diritti e anche al presente giudizio che ha promosso per la loro tutela, per quanto riguarda la posizione degli altri 4.769 magistrati onorari in identiche condizioni soggettive appare emblematico il trattamento discriminatorio e punitivo riservato dallo Stato (Governo) al dott. Antonio Pederzoli, Giudice di pace di Bologna che ha proposto l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 16 ottobre 2018 nella causa C-658/18 UX, decisa dalla Corte di giustizia con la sentenza del 16 luglio 2020.

16. Il giudice di pace di Bologna del rinvio pregiudiziale, approssimandosi il giorno del compimento del 68° anno di età previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n.116/2017 per la cessazione dell'incarico giurisdizionale per tutti i magistrati onorari, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna – sede di Bologna per l'accertamento del diritto allo status di lavoratore del pubblico impiego equiparabile alle condizioni di lavoro della magistratura professionale, ivi compreso il diritto alla prosecuzione dell'incarico giurisdizionale di giudice di pace di Bologna fino al raggiungimento del 70° anno di età, limite previsto per il pensionamento di vecchiaia per i magistrati "togati".

17. Evidenziava nel ricorso al T.A.R. di essere anche giudice tributario presso la Commissione tributaria provinciale di Bologna e di aver il diritto a svolgere tale attività giurisdizionale fino al raggiungimento del 75° anno di età, limite originariamente previsto fino al 2016 per i giudici di pace e fino al 2014 per la magistratura professionale. Chiedeva preliminarmente al T.A.R. Bologna l'adozione di misure cautelari presidenziali e/o collegiali per proseguire l'incarico di giudice di pace di Bologna oltre il 68° anno di età, in applicazione della sentenza UX della Corte di giustizia.

18. Dapprima con decreto presidenziale del 23 dicembre 2020 n.501 nel giudizio n.862/2020 R.G. Tar, confermato dall'ordinanza collegiale del 14 gennaio 2021 n.19, il T.A.R. Emilia-Romagna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente giudice di pace di Bologna, che avrebbe cessato dal servizio automaticamente al compimento del 68° anno di età il 5 gennaio 2021, ai sensi dell'art.29, comma 2, d.lgs. n.116/2017, consentendogli di proseguire l'incarico giurisdizionale, con la seguente motivazione: «Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze



*cautelari apprezzata la sussistenza sia del “periculum in mora” che di sufficienti elementi di fondatezza della pretesa azionata quantomeno in pendenza del rinvio pregiudiziale disposto dall’adito Tribunale Amministrativo ai sensi dell’art. 267 TFUE (ordinanza n. 363/2020) sullo stato giuridico e i diritti dei Giudici di pace, oltre che in considerazione della stessa recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, sezione II, 16 luglio 2020, C-658/18 – U.X. contro il Governo della Repubblica italiana».*

19. Con ordinanza n.1253/2021 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare presentato dal Ministero della Giustizia e dal CSM avverso l’ordinanza collegiale del T.A.R. Emilia-Romagna favorevole alla prosecuzione dell’incarico del giudice di pace di Bologna PA oltre il 68° anno di età, richiamandosi ai propri precedenti (sentenze nn. 864/2017 e 1062/2021), rifiutandosi di applicare la sentenza UX della Corte di giustizia e senza tener conto della pendenza del rinvio pregiudiziale disposto in “*subiecta materia*” dallo stesso T.A.R. di Bologna nella causa C-236/20 Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens), attualmente in fase di decisione con ordinanza o con sentenza, avendo la Corte Ue comunicato che la causa si concluderà, dopo la fase scritta, senza trattazione orale e senza le conclusioni dell’Avvocato generale.

20. In ragione di ciò, il T.A.R. Emilia-Romagna, all’esito dell’udienza di discussione del 26 maggio 2021, con ordinanza n.543/2021 depositata il 3 giugno 2021, ha sospeso il giudizio n.862/2020 R.G. promosso dal giudice di pace di Bologna PA, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte di giustizia nella causa C-236/20 Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens).

21. Il giudice di pace di Bologna dott. Pederzoli, cessato nuovamente dall’incarico giurisdizionale dopo la ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, ha richiesto al TAR Emilia-Romagna nel giudizio n.862/2020 R.G. la misura cautelare di ripristino dell’incarico giurisdizionale di giudice di pace di Bologna fino al raggiungimento del 70° anno di età, alla luce del nuovo testo dell’art.29, comma 1, d.lgs. n.116/201, che dal 1° gennaio 2022 ha abrogato la precedente disposizione che fissava al raggiungimento del 68° anno di età il limite massimo degli incarichi per tutta la magistratura onoraria, facendo venir meno anche il giudicato cautelare che si fondava sulla vigenza di detta norma.

22. Il TAR Emilia-Romagna con decreto presidenziale del 27 gennaio 2022 n.78/2022 nel giudizio n.862/2020 R.G. Tar ha nuovamente accolto l’istanza cautelare del giudice di pace di Bologna dott. Pederzoli per la prosecuzione dell’incarico giurisdizionale oltre il 68° anno di età e fino alla trattazione collegiale dell’incidente cautelare all’udienza del 9 febbraio 2022.

23. Nel caso in cui il TAR Emilia-Romagna all’udienza collegiale del 9 febbraio 2022 confermerà



l'istanza cautelare già accolta con il citato decreto presidenziale n.78/2022, lo stesso Giudice amministrativo dovrà necessariamente – e contestualmente - valutare di sollevare nuova domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art.267 TFUE, alla luce della nuova disciplina della magistratura onoraria già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017 introdotta dall'art.1, comma 629, della legge n.234/2021, finalizzata esclusivamente a vanificare, con efficacia retroattiva, gli effetti della sentenza UX della Corte di giustizia e quelli dell'emananda decisione di codesta Corte nella causa C-236/20 Ministero della Giustizia e.a. (Statut des juges de paix italiens), sul rinvio pregiudiziale dello stesso TAR di Bologna.

24. Pare evidente alla scrivente giudice di pace, infatti, che siano in flagrante contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con gli articoli 15, 20, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, il principio fondamentale dell'indipendenza del giudice, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nelle sentenze UX contro Governo italiano (EU:C:2020:572), O'Brien (EU:C:2012:110), Wilson (EU:C:2006:587), Associação Sindical dos Juizes Portugueses (EU:C:2018:117), Minister for Justice and Equality (EU:C:2018:586), Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (EU:C:2021:391), Sciotto (EU:C:2013:859), Rossato (EU:C:2019:337) e MIUR e Ufficio regionale scolastico per la Campania (EU:C:2022:3), le disposizioni interne – quali l'intero decreto legislativo 15 luglio 2017 n.116 e, in particolare, gli articoli 21 e 29, nonché gli articoli 23 e 24 della legge 24 marzo 1958 n.195 –, che, senza ragioni oggettive, così discriminano, rispetto alle condizioni di lavoro dei magistrati professionali comparabili, almeno 4.770 magistrati onorari (giudici di pace; giudici onorari di tribunale; vice procuratori onorari) che hanno maturato il diritto ad esercitare l'incarico giurisdizionale fino al 31 maggio 2024 e comunque fino al compimento del 70° anno di età, sussistendo le seguenti situazioni, che vanno ad incidere sui procedimenti giudiziari in corso, e che ledono irreparabilmente i diritti maturati in relazione alla funzione giurisdizionale svolta:

- i magistrati onorari che erano in servizio alla data del 15 agosto 2017, compresi quelli che hanno già cessato il servizio ma non hanno compiuto il 70° anno di età, potranno presentare, sulla base di bandi che verranno emanati nel triennio 2022/2024 con cadenza annuale e a seconda dell'anzianità di servizio come magistrato onorario dal Consiglio superiore della magistratura, domanda di partecipazione alla procedura valutativa per la conferma dell'incarico giurisdizionale fino al raggiungimento del 70° anno di età per essere assunti, in caso di conferma, in un ruolo ad esaurimento come lavoratori dipendenti del Ministero della giustizia con retribuzione di assistenti giudiziari di gran lunga inferiore a quella del magistrato professionale comparabile, rinunciando,



con la presentazione della domanda, a tutti i diritti retributivi e contributivi garantiti dal diritto dell'Unione per il servizio già svolto come lavoratori subordinati a tempo determinato alle dipendenze tecniche del Ministero della giustizia, anche se lo Stato italiano continuerà a negare il riconoscimento fino alla eventuale conferma nel ruolo ad esaurimento di magistrato onorario;

- se i magistrati onorari che erano in servizio alla data del 15 agosto 2017, compresi quelli che hanno già cessato il servizio ma non hanno compiuto il 70° anno di età, rinunceranno a presentare la domanda di partecipazione alla procedura valutativa per la conferma dell'incarico giurisdizionale fino al raggiungimento del 70° anno di età per essere assunti nel ruolo ad esaurimento, potranno ricevere dallo Stato soltanto un risarcimento dei danni pari ad € 1.500 - € 2.500 all'anno per ogni anno di servizio in relazione al numero di udienze svolte nell'anno, fino ad un massimo di € 50.000, rinunciando, altresì, a tutti i diritti garantiti dal diritto dell'Unione per il servizio giurisdizionale svolto come lavoratore dipendente, ma come tale non riconosciuto dallo Stato, compresa la copertura contributiva del rapporto di lavoro e la continuità del servizio giurisdizionale che, a seguito della mancata presentazione della domanda di conferma nel ruolo ad esaurimento, cesserebbe immediatamente con la perdita definitiva del posto di lavoro;

- se i magistrati onorari che erano in servizio alla data del 15 agosto 2017, compresi quelli che hanno già cessato il servizio ma non hanno compiuto il 70° anno di età, non supereranno la procedura valutativa per la conferma dell'incarico giurisdizionale fino al raggiungimento del 70° anno di età per essere assunti nel ruolo ad esaurimento, potranno ricevere dallo Stato soltanto un risarcimento dei danni pari ad € 1.500 - € 2.500 all'anno per ogni anno di servizio in relazione al numero di udienze svolte nell'anno, fino ad un massimo di € 50.000, rinunciando, altresì, a tutti i diritti garantiti dal diritto dell'Unione per il servizio giurisdizionale svolto come lavoratore dipendente, ma come tale non riconosciuto dallo Stato, compresa la copertura contributiva del rapporto di lavoro e la continuità del servizio giurisdizionale che, con il provvedimento di mancata conferma, cesserebbe immediatamente con la perdita definitiva del posto di lavoro;

- se i magistrati onorari che erano in servizio alla data del 15 agosto 2017 e che sono attualmente in servizio - compresi quelli che hanno già cessato l'attività giurisdizionale ma non hanno compiuto il 70° anno di età e sono stati ripresi a domanda nell'incarico a seguito dell'abrogazione della precedente norma di cui all'art.28, comma 2, d.lgs. n.116/2017 vigente fino al 31 dicembre 2021 - , supereranno la procedura di conferma in ruolo ad esaurimento a cui hanno partecipato, non avranno alcuna tutela di inamovibilità dell'incarico giurisdizionale, che può essere revocato dal Consiglio superiore della magistratura con discrezionalità amministrativa assoluta per presunti illeciti disciplinari o presunti inadempimenti ai doveri dell'ufficio senza nessuna delle garanzie procedurali di tutela riservate alla magistratura professionale e senza neanche possibilità di



contraddire ed essere ascoltato a discolta nel procedimento di revoca;

- i magistrati onorari che erano in servizio alla data del 15 agosto 2017 e che sono attualmente in servizio - compresi quelli che hanno già cessato l'attività giurisdizionale ma non hanno compiuto il 70 anno di età e sono stati ripresi a domanda nell'incarico a seguito dell'abrogazione della precedente norma di cui all'art.28, comma 2, d.lgs. n.116/2017 vigente fino al 31 dicembre 2021 – fino alla conclusione della procedura di conferma, nelle tre annualità 2022/2024 previste dalle nuove disposizioni, non godranno di nessuna delle tutele sostanziali e previdenziali previste per i lavoratori subordinati e continueranno ad essere pagati a cottimo in continuità con la previgente disciplina.

25. Il nuovo rinvio pregiudiziale del TAR Emilia-Romagna sarà richiesto al giudice amministrativo all'udienza collegiale del 9 febbraio 2022 nel giudizio n.862/2020 R.G.Tar dai difensori del dott. Pederzoli, che sono gli stessi che hanno assistito la scrivente giudice di pace sia nella causa pregiudiziale C-658/18 come parte del giudizio principale sia nel presente giudizio come difesa tecnica.

26. Sussiste in ogni caso il rischio gravissimo della violazione dei diritti fondamentali della ricorrente giudice di pace e di migliaia di magistrati onorari, in una situazione di crisi sistemica dell'ordinamento interno e di violazione dello stato di diritto, già sostanzialmente riconosciuto dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora del 15 luglio 2021 che ha avviato la procedura di infrazione, che sicuramente porterà, ove non vi sia l'intervento della Corte costituzionale, al parere motivato e al ricorso per inadempimento, con il possibile effetto domino dell'adozione di misure restrittive sull'utilizzazione dei fondi del Recovery fund fino alla sospensione dei finanziamenti, destinati dal PNRR prevalentemente all'assunzione di n.16.500 addetti all'ufficio del processo.

27. Si tratta di una riforma profondamente ingiusta e priva di equilibrio sul piano etico, oltre che disfunzionale per l'intera organizzazione della giustizia ordinaria, già gravata delle difficoltà di allocazione di migliaia di nuovi assunti come addetti all'ufficio del processo, con i cospicui finanziamenti del PNRR. Lo dimostrano le gravi problematiche immediatamente provocate ai Presidenti di Tribunale e ai Procuratori capo della Repubblica anche per quanto concerne sull'utilizzabilità dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017, alla luce della possibile immediata vigenza dal 1° gennaio 2022 della regola dei due impegni settimanali (una sola udienza alla settimana) come durata massima dell'incarico del magistrato onorario, ai sensi dell'art.1, comma 3, d.lgs. n.116/2017, norma originariamente riservata ai magistrati onorari assunti dopo il 15 agosto 2017.



28. Ma a rappresentare meglio di ogni altra riflessione il profondo senso di disagio, che il giurista prova di fronte alla recentissima riforma della magistratura onoraria e al rifiuto del Governo di applicare il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia, è una norma del d.lgs. n.116/2017 che non è interessata dalla novella della legge di bilancio 2022: l'art.21, commi 3-6, che disciplina l'istituto della revoca dell'incarico del magistrato onorario.

29. Per quanto riguarda la disciplina della revoca dell'incarico prevista dall'art.21, commi 3-6, del d.lgs. n.116/2017, il riconoscimento della natura di lavoratrice (subordinata) secondo il diritto dell'Unione di questa giudice di pace con la sentenza UX della Corte di giustizia non pare consentire più alcuna applicazione di una procedura (para)disciplinare come quella della revoca, completamente diversa e regressiva rispetto a quella applicabile alla magistratura professionale, senza contraddittorio e senza tutela procedimentale neanche di audizione del "revocando" magistrato onorario, con discrezionalità amministrativa piena da parte del Ministero della giustizia nelle sue strutture periferiche e con ruolo semplicemente notarile del CSM.

30. Ha affermato la Corte di giustizia nella sentenza UX ai punti 47-49, riferendosi alle caratteristiche di indipendenza che questa giudice di pace deve avere come giudice europeo in relazione all'inamovibilità dell'incarico: *«47 Sempre per quanto riguarda l'aspetto esterno della nozione di «indipendenza», occorre ricordare che l'inamovibilità dei membri dell'organo di cui trattasi costituisce una garanzia inerente all'indipendenza dei giudici, in quanto mira a proteggere la persona di coloro che hanno il compito di giudicare (sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C-274/14, EU:C:2020:17, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 48 Il principio di inamovibilità, del quale va sottolineata l'importanza capitale, esige, in particolare, che i giudici possano continuare a esercitare le proprie funzioni finché non abbiano raggiunto l'età obbligatoria per il collocamento a riposo o fino alla scadenza del loro mandato, qualora quest'ultimo abbia una durata determinata. Pur non essendo assoluto, questo principio può conoscere eccezioni solo a condizione che ciò sia giustificato da motivi legittimi e imperativi, nel rispetto del principio di proporzionalità. In concreto, si ammette comunemente che i giudici possano essere rimossi ove siano inidonei a continuare ad esercitare le loro funzioni a motivo di un'incapacità o di una grave violazione, rispettando a tal fine procedure appropriate (sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C-274/14, EU:C:2020:17, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 49 Più in particolare, la garanzia di inamovibilità dei membri di un organo giurisdizionale esige che i casi di rimozione dei membri di tale organo siano determinati da una normativa particolare, mediante disposizioni legislative espresse che forniscano garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme generali del diritto amministrativo e del diritto del lavoro applicabili in caso di rimozione abusiva (sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander, C-274/14, EU:C:2020:17, punto 60 e giurisprudenza ivi*

*citata).*».

31. Si tratta di principi già affermati da codesta Ecc.ma Corte in materia di procedimenti disciplinari o sanzionatori nei confronti dei magistrati professionali (cfr. Corte Cost., sentenza n.170/2015), che ha affermato che *«l'ordinamento è orientato verso la tendenziale esclusione di previsioni sanzionatorie rigide, la cui applicazione non sia conseguenza di un riscontrato confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto, e rispetto alle quali l'indispensabile gradualità applicativa non sia oggetto di specifica valutazione nel naturale contesto del procedimento giurisdizionale (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012 e n. 363 del 1996) ovvero in quello disciplinare (ex plurimis, sentenze n. 329 del 2007, n. 212 e n. 195 del 1998, n. 363 del 1996). D'altronde, data la ratio di tale orientamento, non ci sono motivi per escluderne l'applicazione nei confronti dei magistrati; riguardo ai quali, peraltro, nei suoi interventi normativi, il legislatore (fermo il presupposto della spettanza del potere disciplinare al Consiglio superiore della magistratura, e l'attribuzione del suo esercizio alla sezione disciplinare) è stato indotto a configurare tale procedimento «secondo paradigmi di carattere giurisdizionale» (sentenza n. 497 del 2000) per l'esigenza precipua di tutelare in forme più adeguate specifici interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura (sentenze n. 87 del 2009 e n. 262 del 2003).*».

32. Viola, dunque, in maniera flagrante la Costituzione e il diritto dell'Unione la normativa interna in materia di revoca dell'incarico di magistrato onorario, privato di ogni tutela concernente l'namovibilità della funzione giurisdizionale, come è accaduto, nella fattispecie descritta del ricorso e decisa dal Tar Lazio – sede di Roma, I Sezione, che, con ordinanza 21 ottobre 2021 n.5729, ha rigettato l'istanza di sospensione del magistrato onorario revocato, nonostante la VIII Commissione del CSM avesse dato al giudice di pace ricorrente parere positivo alla conferma quadriennale dal 1.6.2020 al 31.5.2024 sugli stessi fatti, in relazione ai quali è stato successivamente espresso dallo stesso CSM provvedimento di revoca.

33. Pertanto, ove codesta Ecc.ma Corte non accogliesse la tutela cautelare richiesta con la sospensione anche dell'art.21, commi 3-6, del d.lgs. n. 116/2017, uno dei presupposti fondamentali su cui si fonda l'indipendenza di questa giudice di pace, che è anche giudice europeo, cioè l'namovibilità dell'incarico, verrebbe irrimediabilmente pregiudicata e compromessa.

34. Con la recente sentenza della Grande Sezione del 2 settembre 2021, O.D. e a. contro Inps (causa C-350/20, ECLI:EU:2021:659), la Corte di giustizia al punto 40 ha condivisibilmente riconosciuto la centralità e il ruolo della Corte costituzionale anche nella leale collaborazione nell'interpretazione “congiunta” del diritto dell'Unione, soprattutto per la valenza *erga omnes* nell'ordinamento interno delle decisioni di codesto Ecc.mo Giudice costituzionale nazionale.



35. La Corte di giustizia ha il potere di adottare i provvedimenti provvisori necessari e di sospendere anche gli atti legislativi nazionali, ai sensi dell'art.279 TFUE e dell'art.160, paragrafi 2 e 7, del Regolamento di procedura della Corte (cfr. ordinanza della Vice Presidente della Corte di giustizia del 19 ottobre 2018 in causa C-619/18 R), ma anche codesta Ecc.ma Corte ha (riconosciuto a Sé stessa) il potere di sospendere gli atti aventi valore di legge, ai sensi dell'art.40 della legge n.87/1953, anche nell'ambito dei procedimenti per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

36. Pertanto, si chiede che, **previa anticipazione dell'udienza in camera di consiglio per la fase di ammissibilità del ricorso, codesta Ecc.ma Corte**, in accoglimento della domanda cautelare, **voglia disporre con ordinanza**, ricorrendone i gravi motivi relativi all'imminenza di pregiudizi gravi, specifici e concreti per l'indipendenza e l'autonomia della ricorrente conseguenti all'imminenza della rinuncia *ex lege* alla prosecuzione del giudizio per conflitto e alla tutela di tutti i suoi diritti, **la sospensione degli artt. 29, commi 5 e 9, e 21, commi 3-6, del d.lgs. n.116/2017**, per tutte le ragioni specificate in narrativa.


37. La presente istanza cautelare ai sensi dell'art.40 della legge n.87/1953 viene depositata, a cura della scrivente, presso la Corte Costituzionale - Roma, tramite il servizio di posta elettronica certificata e-Cost. già utilizzato per il deposito del ricorso. Ordina alla Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di pace di Bologna di comunicare la presente istanza all'indirizzo pec [demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it) all'avv. Vincenzo De Michele e all'indirizzo pec [francescovisco@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescovisco@ordineavvocatiroma.org) all'avv. Francesco Visco, nominati difensori per la difesa tecnica di questo giudice. Ordina, altresì, sempre a cura della Cancelleria, che la presente istanza sia trasmessa alla Commissione europea e alla Commissione PETI del Parlamento europeo.

La presente istanza cautelare consta di n. 12 (dodici) pagine.

Bologna, 28 gennaio 2022

La Giudice di pace di Bologna

Dott.ssa Cristina Piazza



**Depositato il 28/01/2022**

**Il Cancelliere ROBERTO MILANA**

*Roberto Milana*